

Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel Consumo
mercati-retail@autorita.energia.it

Caricata sul portale ARERA

Prot. n. IR003366-2018-P
Reggio Emilia, 7 agosto 2018

Oggetto: Invio osservazioni al Documento di consultazione DCO ARERA n. 385/2018/R/EFR del 12 luglio 2018 “Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica”

Spett.le Autorità,
si trasmettono in allegato le osservazioni al documento di consultazione in oggetto.

Distinti saluti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alessandro Cecchi".

Ing. Alessandro Cecchi

Responsabile Affari Regolatori Gruppo Iren

Allegato: Osservazioni al Documento di consultazione DCO AEEGSI n. 385/2018/R/EFR del 12 luglio 2018 “Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica”

Osservazioni Gruppo Iren al

Documento di consultazione DCO ARERA n. 385/2018/R/EFR del 12/07/2018

**“Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell’ambito del
meccanismo dei titoli di efficienza energetica”**

Il Gruppo IREN vede favorevolmente l’intervento dell’Autorità volto alla definizione di un nuovo metodo per il calcolo del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas come previsto dal DM 10 maggio 2018 “Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017...” (cd. decreto correttivo).

Come noto, il DM 10 maggio 2018, ha previsto modifiche alla disciplina dei TEE che impattano direttamente sull’ammissibilità dei progetti e sulle modalità per riconoscere i risparmi conseguiti e ottenere titoli, e ha inoltre introdotto la previsione di utilizzare il prezzo degli scambi bilaterali nella formula per la determinazione del contributo tariffario, un cap di 250 €/TEE al contributo medesimo, la possibilità di completare la restituzione dei residui dell’obbligo nei due anni successivi, nonché la facoltà per i soggetti obbligati già in possesso di una determinata percentuale di TEE di usufruire, per adempiere alla quota minima del proprio obbligo, di titoli, non collegati a progetti effettivamente realizzati e rilasciati dal GSE.

Per quanto concerne il DCO, si rileva anzitutto la necessità di proteggere i distributori, che in quanto soggetti obbligati non possono sottrarsi al meccanismo, da livelli di rischio economico troppo elevati, e si auspica che il regolatore, pur attenendosi al dettato normativo, riesca a elaborare un meccanismo non eccessivamente penalizzante.

I distributori di energia elettrica e gas, la cui *mission* consiste nello svolgere attività in regime regolato sia dal punto di vista tecnico – commerciale sia dal punto di vista tariffario, sono stati costretti, a causa del progressivo aumento degli obblighi, a rivolgersi al mercato, le cui dinamiche sono determinate dalle ESCo – il cui *core business* consiste proprio nella produzione e nella commercializzazione di titoli di efficienza energetica (TEE) da rivendere ai soggetti obbligati. Nel frattempo il prezzo dei TEE sul mercato

organizzato del GME e tramite bilaterali non intercompany, è cresciuto non solo per l'effetto di esaurimento degli interventi a basso costo e l'aumento dei costi a parità di efficientamento ottenuto, ma anche per la diffusa sensazione, peraltro giustificata anche dall'analisi numerica del Box 1 del DCO, di operare in un mercato corto a causa dell'aumento degli obblighi e della maggiore severità messa in atto dal GSE nell'approvazione dei progetti.

Nel tentativo di porre rimedio a una situazione difficile per gli operatori e nello stesso tempo salvaguardare l'interesse degli utenti dell'energia elettrica e del gas, ai quali fa capo il costo del sistema, il decreto correttivo interviene sia sul lato della domanda sia su quello dell'offerta, e presenta come punto caratterizzante l'introduzione di un cap di 250 €/TEE al contributo tariffario erogato ai soggetti obbligati. Tale novità comporterà con tutta probabilità oneri crescenti e non gestibili per i soggetti obbligati, almeno nel breve periodo, essendo irrealistico prevedere un aumento della liquidità del mercato tale da garantire la disponibilità di quantitativi di TEE coerenti con gli obblighi annuali.

Oltre al cap, il decreto attuativo introduce l'obbligo di utilizzare nella formula di determinazione del contributo tariffario, in aggiunta al prezzo medio degli scambi di TEE sul mercato organizzato del GME, anche il prezzo delle transazioni bilaterali; la scrivente Società nutre alcune perplessità sulle modalità di implementazione di tale dettato normativo proposte nel DCO.

Come noto al Regolatore, le dinamiche di formazione dei prezzi dei contratti bilaterali sono sovente complesse e poco aderenti a quelle di mercato, pertanto si ritiene che sia necessario limitare l'influenza di tali prezzi nel calcolo del contributo tariffario; in particolare, la scrivente Società individua come punti critici da un lato la definizione del "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", dall'altro l'utilizzo nella formula del CDEFINITIVO dei volumi di tutti gli scambi bilaterali. Con riferimento al "prezzo rilevante", si ritiene che la modalità proposta, poiché abbinata a un cap ma non a un floor, sia formulata in maniera tale da favorire soltanto la diminuzione del prezzo rilevante

medesimo; l'utilizzo della grandezza QBLT amplificherebbe poi tale effetto sul contributo tariffario.

Per IRETI, distributore del gruppo Iren, il metodo proposto, se applicato all'anno d'obbligo 2017, avrebbe comportato un differenziale negativo di oltre 15 M€.

Si propone infine all'Autorità di valutare l'inserimento di un meccanismo perequativo che consenta ai soggetti obbligati di recuperare gli aumentati extra-costi causati dal cap, dalle modalità di formazione del contributo tariffario e dall'utilizzo dei TEE non derivanti da progetti di cui all'art. 14-bis del DM 11 gennaio 2017 come modificato dal decreto correttivo. In particolare, si propone che l'eventuale differenza tra il valore del contributo tariffario unitario calcolato per l'anno n e il cap, nel caso risulti negativa, possa venire recuperata nei periodi successivi, ad integrazione dei contributi tariffari unitari calcolati per gli anni successivi, qualora gli stessi risultino inferiori al cap.

Ad esempio, se nell'anno n il valore del contributo tariffario unitario calcolato in base alla formula proposta nel DCO fosse pari a 255€, e nell'anno n+1 il valore del contributo tariffario risultasse pari a 240€, ogni distributore nell'anno n+1 avrebbe diritto ad ottenere, oltre al valore dei titoli annullati nell'anno n+1 valorizzati al contributo di 240€, una integrazione di 5€ per ciascun titolo annullato nell'anno n.

Questo nell'auspicio che gli interventi posti in essere dal legislatore per migliorare l'equilibrio tra domanda e offerta risultino efficaci, considerato che, dalle analisi di mercato citate nel decreto, i volumi di certificati bianchi oggi disponibili risulterebbero insufficienti a coprire l'obbligo minimo al 31 maggio 2019.

In questo modo da un lato si otterrebbe di fissare un tetto massimo di costo per il sistema, dall'altro si eviterebbe che tutte le inefficienze del mercato e dei meccanismi di formazione del contributo ricadano sulle spalle dei soli soggetti obbligati.

Pur confidando che le istanze qui rappresentate verranno accolte, la scrivente Società, qualora fosse necessario, si riserva la possibilità di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune.

Si riportano nel seguito le risposte di IREN ai singoli spunti proposti dal DCO.

Q1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

Si condivide.

Q2. Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

Nessuna osservazione. Si comprende come l'Autorità non possa non prendere atto di quanto previsto nel decreto correttivo.

Q3. Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

Si condivide parzialmente. Dal momento che, come esposto anche dall'Autorità nel DCO, gli scambi bilaterali non sono ritenuti rappresentativi dell'effettivo valore di mercato dei TEE, la scrivente Società ritiene che sarebbe opportuno escludere dal calcolo, oltre che gli scambi a prezzo nullo, già esclusi dall'intervallo di prezzo considerato, anche tutti gli scambi intercompany, in quanto la formazione del prezzo nei contratti infragruppo si basa su considerazioni che esulano dal valore di mercato. Inoltre, andrebbero opportunamente contrassegnati sul portale del GME ed esclusi dalle

transazioni di cui si tiene conto ai fini della formazione del contributo tutti i bilaterali con meccanismo di acconto e conguaglio, in quanto sulla piattaforma risulta soltanto il prezzo di acconto e non quello effettivo pagato considerando anche il conguaglio finale.

Per quanto riguarda invece la definizione del prezzo rilevante degli scambi bilaterali, si ritiene che, volendo renderlo effettivamente rappresentativo del valore del titolo, sarebbe opportuno basarlo sul prezzo di mercato della sessione precedente e non sull'andamento dei bilaterali del mese precedente. In ogni caso, la fascia di variazione in aumento o diminuzione dovrebbe essere più ristretta di quanto proposto al punto 3.11 del DCO; si ritiene adeguato un intervallo di variazione massima intorno al 5%.

Q4. E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

Si condivide.

Q5. Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

Non si condivide nella parte in cui si propone di tenere conto dei volumi di tutti i bilaterali dell'anno indipendentemente dal prezzo, amplificando l'influenza di scambi non rappresentativi quali i bilaterali nel loro insieme.

Si ritiene che andrebbero utilizzati soltanto i volumi relativi a scambi con prezzo compreso nell'intervallo di rilevanza.

Q6. Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Nessuna osservazione.

Q7. Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

La scrivente Società, non ritenendo che il meccanismo di funzionamento dei TEE non derivanti da progetti sia esente da ambiguità, confida che i chiarimenti operativi del GSE potranno essere determinanti nel renderlo applicabile.

Si propone nel seguito un esempio numerico esemplificativo di come si è inteso il meccanismo applicato a un ipotetico distributore e ipotizzando per il periodo 2018 – 2019 obblighi e contributo tariffario come sotto indicato:

	2018	2019	2020
Obbligo (TEE)	100	100	100
CT (€)	235	240	250

Ipotesi aggiuntive:

1. nessun obbligo di anni precedenti da recuperare;
2. prezzo unitario titoli GSE pari a 15€.

- Maggio 2019
 - 18 TEE acquistati sul mercato per obbligo 2018
 - 42 TEE acquistati dal GSE per obbligo 2018

Contributo tariffario percepito = $18 \times 235 - 42 \times 15 = 3.600\text{€}$

Obbligo 2018 rimanente = 40 TEE

- Maggio 2020
 - 60 TEE acquistati sul mercato e consegnati per obbligo 2019
 - 40 TEE acquistati sul mercato e consegnati per obbligo 2018

Contributo tariffario percepito = $60 \times 240 + 40 \times 15 + 40 \times 240 = 24.600\text{€}$

Obbligo 2018 rimanente = 0 TEE

Obbligo 2019 rimanente = 40 TEE

Contributo tariffario complessivo = 3.600 + 24.600 = 28.200€

oppure

- Maggio 2020
 - 18 TEE acquistati sul mercato per obbligo 2019
 - 42 TEE acquistati dal GSE per obbligo 2019
 - 40 TEE acquistati sul mercato e consegnati per obbligo 2018

Contributo tariffario = 18 x 240 - 42 x 15 + 40 x 240 = 13.290 €

Obbligo 2018 rimanente = 0 TEE

Obbligo 2019 rimanente = 40 TEE

Contributo tariffario complessivo = 3.600 + 13.290 = 16.890€

Q8. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?

Si condivide. Si ritiene inoltre che l'introduzione del criterio di competenza potrebbe essere postposto al periodo post-2020.

Q9. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Si condivide.